

RIPENSARE L'RC AUTO

Via libera della Consulta all'art. 139 del CAP: fine di un'epoca?

relatore: Maurizio Hazan, *Taurini & Hazan*



Taurini & Hazan
STUDIO LEGALE

VIA LIBERA DELLA CONSULTA ALL'ART. 139 DEL CAP: FINE DI UN'EPOCA?



**LA SENTENZA DELLA
CORTE COSTITUZIONALE
N. 235 del 16 OTTOBRE 2014
e la legittimità costituzionale
dell'art. 139 del CAP, nella sua
impostazione
omnicomprensiva**



La Consulta è intervenuta con rara decisione affermando conclusivamente che *«le questioni sollevate dai rimettenti sono, sotto ogni profilo, non fondate»*. Il tutto offrendo una lettura **“sistematica”** del risarcimento del danno alla persona da lesioni di lieve entità (nella R.c. auto, quale sistema a sé stante di responsabilità obbligatoriamente assicurata).



I principi chiave:

- 1 - L'articolo 139 del Codice delle assicurazioni **non esclude il risarcimento del danno morale**, ed anzi lo ammette, sia pur **entro il limite della personalizzazione del 20%**;
- 2 - Il **bilanciamento tra i diritti inviolabili della persona e il dovere di solidarietà** (di cui, rispettivamente, al primo e secondo comma dell'articolo 2 della Costituzione) ammette la non risarcibilità dei danni da lesioni che non superino il "livello di tollerabilità" che ogni persona, inserita nel complesso contesto sociale, deve accettare;
- 3 - A tale bilanciamento non si sottraggono neppure i diritti della persona, dovendosi operare una valutazione di "sistema" non isolata dai valori coinvolti dalle norme di volta in volta scrutinate.



I principi chiave:

- 4 - **Il diritto all'integralità del risarcimento del danno alla persona non costituisce un valore assoluto e intangibile, bensì controbilanciabile, con ragionevolezza, da altri valori;**
- 5 - Il **sistema vigente della R.c. auto**, in quanto obbligatoriamente assicurato, **persegue anche fini solidaristici** e postula che l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato si misuri con quello, generale e sociale, **degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi** (si veda sentenza 12408/2011).



I principi chiave:

6 - Il meccanismo legale standardizzato di quantificazione del danno lascia, comunque, al giudice uno spazio di personalizzazione del risarcimento (in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato) il cui limite, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti, risulta ragionevole e non censurabile.

7) Non si pone un problema di disparità di trattamento rispetto ai danneggiati di “diritto comune”, dal momento che, al contrario, i danneggiati dalla circolazione stradale possono contare su di un sistema di tutele assicurative del tutto eccentriche rispetto allo schema dell’art. 1917 c.c. (art. 144 CAP - dolo - circolazione proibente domino)



Sull'art. 32, commi 3-ter e 3-quater

*«Tali nuove disposizioni – che, in quanto non attinenti alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni in questione, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, **si applicano, conseguentemente, ai giudizi in corso (ancorché relativi a sinistri verificatisi in data antecedente alla loro entrata in vigore)** – rispettivamente comportano, per tali lievi lesioni:*

*– **la necessità** di un “accertamento clinico strumentale” (di un referto di diagnostica, cioè, per immagini) per la risarcibilità del danno biologico **permanente**;*

*– la possibilità anche di un mero riscontro visivo, da parte del medico legale, per la risarcibilità del danno da **invalidità temporanea**».*



L'orientamento della Corte di Giustizia della UE

La normativa comunitaria non osta «ad una legislazione nazionale come quella [italiana], la quale prevede un particolare sistema di risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni corporali di lieve entità causate da sinistri stradali, che limita il risarcimento di tali danni rispetto a quanto ammesso in materia di risarcimento di danni identici risultanti da cause diverse da detti sinistri» (CGUE 23 gennaio 2014, C-371/12).»



Taurini & Hazan
STUDIO LEGALE

GAME  OVER

▶ CONTINUE

QUIT



Qualche spunto di riflessione ulteriore.

**L'assicurazione della rc auto come
assicurazione sociale:**

NON SOLO ONORI MA MOLTI ONERI.

**La funzione sociale quale pretesto per un'ingerenza
normativa eccezionale.**



Le caratteristiche delle assicurazioni sociali

- «a) le assicurazioni sociali sono sempre obbligatorie a differenza di quelle private;
- b) il contenuto della prestazione è sempre determinato dalla legge, nelle assicurazioni sociali, mentre è liberamente stabilito dalle parti nelle assicurazioni private;
- c) nelle assicurazioni sociali vale il principio della così detta **automaticità delle prestazioni**, in forza del quale le prestazioni medesime verrebbero erogate a favore dall'avente diritto anche in assenza del versamento dei contributi previdenziali obbligatori;
- d) nelle assicurazioni sociali vengono perseguite essenzialmente finalità ed interessi pubblici, a differenza che nelle assicurazioni private, votate invece – per lo più - alla realizzazione di interessi privati delle parti;
- e) il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori nelle assicurazioni sociali grava, nella maggior parte dei casi, su soggetti diversi dal beneficiario della prestazione.»



NON SOLO ONORI MA MOLTI ONERI.

**La funzione sociale quale pretesto per un'ingerenza
normativa eccezionale.**

**Un esempio: le regole della procedura liquidativa
stragiudiziale e la prova del fatto storico secondo IVASS**



TAR LAZIO, Sentenza n. **09365 del 4 novembre 2013 (inedita)**

Dall'esame della speciale disciplina posta dal citato art. 148 e dagli articoli 7 e 9 del d.P.R. n. 254/2006 si desume che la stessa - **lungi dal considerare su un piano di parità le parti del rapporto obbligatorio** e dal configurare reciproci e paritari obblighi di cooperazione - **muove dal presupposto che la relazione tra la compagnia e il danneggiato nella fase di definizione del sinistro sia caratterizzata da una notevole asimmetria e** conseguentemente mira a riequilibrare tale relazione a vantaggio del danneggiato, in omaggio ad un principio di ordine pubblico economico.

Si vuole così evitare che l'assicuratore **approfitti della propria posizione di forza economica per porre in essere atteggiamenti dilatori e rinviare il più possibile l'adempimento dei propri obblighi, anche attraverso espedienti che sfruttano la carenza informativa degli aventi diritto.**



Ed i danni diversi dalle lesioni di lieve entità ?

Lesioni gravi – danni da lutto e da morte



«l'introdotta meccanismo standard di quantificazione del danno - attinente al solo specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi (nove) gradi della tabella...»



ALLARGANDO L'ANGOLO
VISUALE:

l'assicurazione come pilastro dei
nuovi sistemi di welfare mix
integrato

"Previdenzializzazione" della causa
contrattuale.



Tra crisi dell'individualismo e cooperazione sociale.

IL BILANCIAMENTO SOLIDALE DEGLI INTERESSI COME
PRINCIPIO CHE INCIDE TRASVERSALMENTE IL NOSTRO
ORDINAMENTO

Rivalutazione della portata “corrispettiva” dell’art. 2 Cost.

Art. 2

- La Repubblica **riconosce e garantisce** i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e **richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.**



SEGNI DI UN MUTAMENTO VALORIALE?

UNO SGUARDO ESEMPLIFICATIVO AL **NUOVO RUOLO DELL'ASSICURAZIONE**, NELLA SUA DICHIARATA FUNZIONE SOCIALE:

1. **Nella rc auto** (Corte Costituzionale 235/2014 e l'arretramento delle tutele individuali quale espressione di un dovere di solidarietà socialmente accettato).
2. **Nella responsabilità sanitaria** (assicurazione obbligatoria a tutela del terzo danneggiato e riduzione dei valori risarcitori).



ALLA RICERCA DI UNA COERENZA GLOBALE DI SISTEMA

IL DIRITTO “VIVENTE” E LA LOGICA “ANTIPREVIDENZIALE” DI
ALCUNI RECENTI ORIENTAMENTI DELLA SUPREMA CORTE.

CONCEZIONE TRADIZIONALE – FORSE ANTICA –
DELL’ASSICURAZIONE DANNI:

- 1) Cassazione civile, sez. III, 13 marzo 2014, n. 5791- presupposti causali del rischio.
- 2) Cass. 11 giugno 2014, n. 13233 (non cumulabilità indennizzo e risarcimento);
- 3) Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-06-2014, n. 13537 (reversibilità)



**Il principio indennitario e la
polizza infortuni:
osservazioni a margine della
sentenza CASS. 11 giugno
2014, n. 13233**



IL CASO:

il danneggiato subisce un danno alla persona a seguito di investimento automobilistico, causato dalla vettura del proprio ente datoriale. Egli, dopo aver percepito un indennizzo in forza di polizza privata infortuni stipulata (ex art. 1891 c.c.) dal datore di lavoro – promuove azione diretta per ottenere il risarcimento del danno in regima rc auto.

Il TRIBUNALE DI LA SPEZIA, accogliendo la domanda, detrasse dall'importo del risarcimento spettante alla vittima la somma da questa già percepita dall'assicuratore privato contro gli infortuni, pari a 20 milioni di lire. LA CASSAZIONE CONFERMA



IL CASO:

IL CASO E' PARTICOLARE. *Segue*

Perché il datore lavoro ha stipulato una polizza a favore del dipendente?

Per proteggere indirettamente la propria responsabilità o per concedere un benefit PREVIDENZIALE e DUNQUE CUMULABILE AL DIPENDENTE? O ancora per coprirlo soltanto entro l'ambito di scopertura dell'assicurazione sociale?



Forme di assicurazione infortuni

- la clausola «Responsabilità Civile del Contraente» -



Polizze collettive
del datore di lavoro per i dipendenti



Se il dipendente infortunato (“beneficiario”) chiede il risarcimento al proprio datore di lavoro (“contraente”, e pure “responsabile civile” dell’infortunio) in misura superiore all’indennità prevista nella polizza cumulativa infortuni, tale indennità viene “accantonata” per poi essere computata nel risarcimento globalmente dovuto dal datore di lavoro al dipendente.



Taurini & Hazan
STUDIO LEGALE

**L' APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO
INDENNITARIO ALLA POLIZZA
INFORTUNI – NON COSTITUISCE UNA
NOVITA'!**

CASS. SEZIONI UNITE 5119/2002



Le divisioni dottrinarie sulla natura unitaria o dicotomica del contratto di assicurazione non hanno lasciato immune la giurisprudenza.

Corte di Cassazione a Sezioni Unite

n. 5119 del 2002

*“All'assicurazione contro le disgrazie accidentali non mortali, in quanto partecipe della funzione indennitaria propria dell'assicurazione contro i danni, si applica l'art. 1910, **commi 1 e 2, c.c.**, il quale - imponendo, in caso di stipulazione di più assicurazioni per il medesimo rischio, l'onere per l'assicurato di dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore, e prevedendo, in caso di omissione dolosa dell'avviso, l'esonero degli assicuratori dal pagamento dell'indennità - mira ad evitare che l'assicurato, ottenendo l'indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro conseguendo un indebito arricchimento. Detta norma, invece, non trova applicazione in caso di assicurazione contro gli infortuni mortali, essendo questa forma di assicurazione assimilabile all'assicurazione sulla vita”.*



LA SENTENZA 13233/2014 prende una posizione netta, compie un BALZO IN AVANTI rispetto alle SS.UU. e trae conseguenze

PERENTORIE MA TAUTOLOGICHE

Se dunque l'assicurazione contro gli infortuni non mortali è soggetta alla disciplina delle assicurazioni contro i danni, in caso di infortunio l'assicurato non potrà cumulare l'indennizzo dovuto per effetto di essa, con il risarcimento dovuto dal terzo responsabile dell'infortunio. A tale conclusione ostano sia le norme sul contratto di assicurazione, sia quelle sulla responsabilità civile e sul risarcimento del danno.



ALCUNI TRA GLI ARGOMENTI SOSTENUTI DALLA SENTENZA 13233/2014.

- 1) *se fosse consentito all'assicurato cumulare indennizzo e risarcimento, questi verrebbe ad avere in teoria un interesse positivo all'avverarsi del sinistro: il che trasformerebbe l'assicurazione in una scommessa...*
- 2) *se fosse consentito all'assicurato cumulare indennizzo e risarcimento, l'assicuratore perderebbe il diritto di surrogazione, accordatogli anche nell'assicurazione contro gli infortuni dall'art. 1916 c.c., comma 4.*
- 3) *se fosse consentito tale cumulo, verrebbe violato il principio di integralità del risarcimento, in virtù del quale il danneggiato non può, dopo il risarcimento, trovarsi in una condizione patrimoniale più favorevole rispetto a quella in cui si trovava prima di restare vittima del fatto illecito.*



ALCUNI TRA GLI ARGOMENTI SOSTENUTI DALLA SENTENZA 13233/2014...*segue*

- a) *La diversità formale dei titoli posti a fondamento della pretesa risarcitoria non può mai servire a superare il principio indennitario, essendo irrilevante il fatto che non potrebbe operare il principio della compensatio lucri cum damno: quest'ultimo, infatti, potrebbe trovare applicazione solo nel caso in cui il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.*
- b) *il pagamento dell'indennizzo assicurativo, nell'assicurazione contro i danni, presuppone che **esista un danno**. Ma se il terzo responsabile risarcisce la vittima prima che questa percepisca l'indennizzo, il credito risarcitorio si estingue per effetto dell'adempimento, e con esso il danno risarcibile.*

L'assicuratore non sarà tenuto al pagamento di alcun indennizzo, per la semplice ragione che non v'è più alcun danno da indennizzare e lo stesso dicasi nell'ipotesi inversa



ALCUNI TRA GLI ARGOMENTI SOSTENUTI DALLA SENTENZA 13233/2014...*segue*

- *Non meno erroneo appare l'orientamento che ammette il cumulo di indennizzo e risarcimento, in tutti i casi in cui l'assicuratore della vittima non abbia manifestato la volontà di surrogarsi a quest'ultima nei confronti del responsabile, ex art. 1916 C.C.*
- *se l'assicuratore della vittima abbia rinunciato alla surrogazione, ovvero non abbia ancora manifestato l'intenzione di esercitarla al momento in cui il danneggiato pretende il risarcimento dal responsabile (pur avendo corrisposto l'indennizzo), è circostanza irrilevante ai fini del problema. ...Non sussiste alcun nesso di implicazione reciproca tra il diritto di surrogazione ed il divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento*
- *la rinuncia al diritto di surroga giova solo al responsabile civile, non al danneggiato, il quale anche in questo caso non può cumulare risarcimento del terzo ed indennità dell'assicuratore;*



ARGOMENTI FOCALI:

- le SS.UU. hanno radicalmente escluso la possibilità per l'assicurato di cumulare più indennizzi che, complessivamente, eccedano l'ammontare del danno patito: e se non possono cumularsi più indennizzi, a fortiori non può ritenersi possibile cumulare indennizzi e risarcimento.
- **Il principio indennitario in materia assicurativa, viene affermato, è principio di ordine pubblico e quindi inderogabile.**
 - **LA POLIZZA INFORTUNI NON MORTALI HA NATURA INDENNITARIA**



LA SENTENZA 13233/2014 prende una posizione netta e ne trae conseguenze **perentorie**:

- a) **l'assicuratore** può legittimamente rifiutare il pagamento dell'**indennizzo** (in tutto od in parte), ove l'assicurato abbia già ottenuto il risarcimento del danno (in tutto od in parte) dal responsabile;
- b) il **responsabile** del danno può legittimamente rifiutare il pagamento del **risarcimento** (in tutto od in parte), ove l'assicurato abbia già ottenuto il pagamento dell'indennità (in tutto od in parte) dal proprio assicuratore privato contro i danni.



L'IMPATTO potenzialmente STRAORDINARIO:

A) SULL'ASSETTO FUNZIONALE, CAUSALE E COMMERCIALE DELLE POLIZZE INFORTUNI

B) SULLE PRASSI LIQUIDATIVE DELLE IMPRESE (specie di RC).

INDENNIZZO DIRETTO ED IMMEDIATA COMPENSABILITA' DELLE PARTITE.

RAPPORTO TRA INFORTUNI ED RC MEDICA: SE L'ASSICURATORE INFORTUNI CONOSCE LA CAUSA DELL'INFORTUNIO (E DOVREBBE CONOSCERLA) SAPRA' SE LA STESSA DERIVA DA MALPRATICHE. IN TAL CASO SI PORREBBE UN POTENZIALE PROBLEMA DI CUMULO (RC E INDENNIZZO ASSICURATIVO)



IN OGNI CASO PER AVVALERSI DELLE NUOVE OPPORTUNITA' DI RESISTENZA IN FASE LIQUIDATIVA VI E' LA NECESSITA' DI ATTREZZARSI ALLO SCOPO.

- a) **BANCHE DATI PER OVVIARE ALLA DIFFICOLTA' DI CONOSCERE IL POSSIBILE CUMULO (oggi la compensazione di partita è possibile in ID ed in altri casi particolari);**

- a) **CONVENZIONI TRA IMPRESE PER EVITARE RISCHI DI RIMPALLO O DI STALLO.**



Taurini & Hazan
STUDIO LEGALE

**MA PRIMA DI “SMUOVERE” L’INTERO
MERCATO, POSSIAMO ESSERE CERTI CHE LA
VIA INDICATA DALLA CASSAZIONE SIA
VERAMENTE “BLINDATA” ?**





ARGOMENTI DI CRITICA.

- **I PRESUPPOSTI SUI QUALI LA PRONUNZIA FONDA LA PROPRIA MOTIVAZIONE SONO QUANTO MENO OPINABILI**



ARGOMENTI DI CRITICA.

La tesi secondo la quale l'assicurazione degli infortuni non mortali sarebbe sempre indennitaria è opinabile e contraddetta dalla prassi (l'assicurazione infortuni si modula diversamente a seconda dei casi – spese mediche, incapacità lavorativa generica, danno alla salute). Si tratta di un contratto ***“socialmente tipico”*** in cui il valore assicurato è liberamente stabilito dalle parti senza spese.



ARGOMENTI DI CRITICA.

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI OLTRE CJE
SOCIALMENTE TIPICO, COME RICONOSCIUTO DALLA
CASSAZIONE, E' **POLIMORFO.****

**E, NELLA PRASSI, NON NECESSARIAMENTE
INDENNITARIO.**



Esempi pratici: clausola di rinuncia alla rivalsa

“La Compagnia rinuncia a favore dell’assicurato, o degli aventi diritto, ad ogni azione di regresso verso i terzi responsabili per le prestazioni da questa erogate in virtù del presente contratto”



ARGOMENTI DI CRITICA.

La stessa distinzione tra infortuni non mortali e mortali e' poco logica, quanto alle conseguenze in tema di disciplina applicabile, e comunque niente affatto certa (tanto più dopo la sentenza "SCARANO" sul danno tanatologico).



CODE DES ASSURANCES

L131-1

EN MATIERE D'ASSURANCE SUR LA VIE ET D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS ATTEIGNANT LES PERSONNES, LES SOMMES ASSUREES SON FIXEES PAR LE CONTRAT

L131-2

DANS L'ASSURANCE DES PERSONNES, L'ASSURER, APRES PAIEMENT DE LA SOMME ASSUREE, NE PEUT ETRE SUBROGE AUX DROITS DU CONTRACTANT OU DU BENEFICIAIRE CONTRE DES TIERS A RAISON DU SINISTRE.

TOUTEFOIS, DANS LES CONTRACTS GARANTISSANT L'INDEMNISATION DES PREJUDICES RESULTANT D'UNE ATTEINTE A LA PERSONNE, L'ASSURER PEUT ETRE SUBROGE DANS LES DROITS DU CONTRACTANT OU DES AYANTS DROIT CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, POUR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS A CARACTERE INDEMNITAIRE PREVUES AU CONTRACT



ARGOMENTI DI CRITICA

La visione assoluta ed anelastica della regola indennitaria, quale espressione di un principio di ordine pubblico che avrebbe forza espansiva inderogabile anche al di fuori dei rapporti “endoassicurativi” NON TROVA SICURO CONFORTO NEL CODICE CIVILE.

LA REGOLA SEMBRA AFFERMARSI NEL CAMPO DELLE ASSICURAZIONI DI COSE: NON IN QUELLE DELLA PERSONA. E NON SEMBRA NEPPURE INDEROGABILE. (rinunzia alla surrogazione, al 1910, clausole di “valore a nuovo”)



**Il principio indennitario e le
prestazioni erogate
dall'assicuratore sociale:
osservazioni a margine della
sentenza **CASS. 13 giugno**
2014, n. 13537**



IL CASO:

il danneggiato decede a seguito di una brusca frenata, dell'autobus sul quale viaggiava. La vedova, dopo aver acquisito a titolo di reversibilità la pensione del marito deceduto, promuove azione per ottenere il risarcimento dei danni (tra cui quello patrimoniale).

La Corte d'Appello accogliendo la domanda, non detrasse dall'importo del risarcimento spettante alla vittima la somma da questa già percepita dall'assicuratore sociale, pari alla pensione di reversibilità. LA CASSAZIONE cassa, tra gli altri, questo punto della sentenza (settimo motivo del ricorso principale)



Natura della pensione di reversibilità secondo il Rel. Marco Rossetti

8.2. La pensione di reversibilità prevista dal R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 13, (erogata dall'Inps al coniuge dell'assicurato deceduto) **ha la finalità di preservare i congiunti del *de cujus* dalle conseguenze patrimoniali sfavorevoli cui essi sono esposti nel momento in cui viene a mancare la principale fonte di reddito del nucleo familiare.** Tanto si desume dal fatto che:

- (a) la pensione di reversibilità R.D.L. n. 636 del 1939, ex art. 13, è attribuita all'avente diritto jure proprio, ed è causalmente collegata al decesso;
- (b) essa in tanto viene corrisposta, in quanto si presume che il beneficiario subisce una perdita patrimoniale in conseguenza della morte del congiunto;
- (c) essa non è dovuta ai figli maggiorenni, e dunque abili al lavoro, mentre è dovuta anche ai figli maggiorenni, se inabili al lavoro;
- (d) il diritto al trattamento di reversibilità da parte del coniuge della vittima si estingue se questi passa a nuove nozze;
- (e) il trattamento di reversibilità dovuto al figlio della vittima si estingue, se questi svolge attività lavorativa produttiva di reddito continuativo (R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 13);
- (f) i genitori del defunto hanno diritto alla pensione di reversibilità solo se viventi a carico (D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 19);
- (h) i fratelli della vittima, in mancanza di altri aventi diritto, possono pretendere la pensione di reversibilità, ma solo se inabili al lavoro (R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, cit.).



ARGOMENTI DI CRITICA Sent. 13537/2014

Applicare il principio indennitario all'istituto della pensione di reversibilità, pare quanto meno criticabile sotto diversi aspetti:

- La **funzione assistenziale** della stessa (non ha funzione indennitaria poiché prescinde dal reale contributo dato in vita dal soggetto ai superstiti)
- Il fatto che in realtà, **l'assicuratore sociale non si è depauperato**, ma avrebbe comunque dovuto pagare ed ha ricevuto i pagamenti dei contributi
- **I soggetti che pagherebbero le somme** (uno a titolo risarcitorio, l'altro a titolo assistenziale) **sono diversi** (ente previdenziale e danneggiante, se vi è fatto illecito)



Il diverso orientamento del rel. Scarano sulla natura della pensione di reversibilità (Cass. n. 20548/2014)

*«Con riferimento all'assegno di invalidità erogato dall'INPS va osservato [il] consolidato orientamento di questa Corte in base al quale il principio della compensatio lucri cum damno trova applicazione unicamente allorché sia il pregiudizio che l'incremento patrimoniale siano conseguenza del medesimo fatto illecito, sicché non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, oppure a titolo di assegni, di equo indennizzo, o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte od all'invalidità, giacché tali erogazioni **si fondano su un titolo diverso** (il rapporto assicurativo o previdenziale) rispetto all'atto illecito (o all'inadempimento), e non hanno finalità risarcitorie»*



Il diverso orientamento del rel. Scarano sulla natura della pensione di reversibilità (Cass. n. 20548/2014)

«la situazione per cui il vantaggio e il danno si presentino come effetti contrapposti di un medesimo fatto non si verifica allorquando la persona offesa o (in caso di sua morte) i congiunti superstiti percepiscano una pensione o altro reddito in virtù di rapporto assicurativo, poiché tale corrisponsione trova fonte e ragione in un titolo diverso o indipendente dal fatto illecito, il quale pone in essere solo la condizione perché quel titolo spieghi la sua efficacia»



Il diverso orientamento del rel. Scarano sulla natura della pensione di reversibilità (Cass. n. 20548/2014)

«Recentemente si è da questa Corte diversamente affermato che dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto, attesa la funzione indennitaria assolta da tale trattamento, inteso a sollevare i familiari dallo stato di bisogno derivante dalla scomparsa del congiunto, con conseguente esclusione, nei limiti del relativo valore, dell'esistenza stessa di un danno risarcibile (v. Cass., 13/6/2014, n. 13537).

Orbene, correttamente si è in tale occasione precisato come l'ammontare corrisposto per contratto da compagnie private di assicurazione ovvero come nella specie erogato per legge da istituto previdenziale rileva in realtà non già sotto il profilo della compensatio lucri cum danno (in tal senso cfr. già Cass., 28/7/2005, n. 15822) bensì in ordine alla delimitazione dell'ambito del danno patrimoniale da lucro cessante risarcibile, incidendo sulla relativa entità effettiva»



Il diverso orientamento del rel. Scarano sulla natura della pensione di reversibilità (Cass. n. 20548/2014)

*«tale prospettazione [...] richiede la necessaria precisazione della relativa portata, giacché estenderne l'applicabilità ad ogni ipotesi di intervento di terzo, in particolare anche a quelli effettuati per spirito di liberalità, **condurrebbe invero a dover negare la sussistenza di un danno, e conseguentemente il diritto al relativo ristoro, anche nel caso in cui ad esempio nelle more del giudizio nei confronti del responsabile il genitore del danneggiato si induca a "regalargli" una nuova autovettura in sostituzione di quella andata distrutta all'esito di sinistro stradale»***



ARGOMENTI DI CRITICA.

IN QUESTO MOMENTO STORICO vi è la necessità di privilegiare un approccio che non escluda, ed anzi apprezzi, la possibilità di diversamente inquadrare le assicurazioni infortuni (e le assicurazioni della persona in genere) a seconda delle finalità effettivamente perseguite dalle parti, in ossequio a scopi che possono essere tanto indennitari quanto e forse soprattutto previdenziali



Taurini & Hazan
STUDIO LEGALE

RIPENSARE LA RC AUTO.

**UNO SPUNTO: FLOTTE – CAR SHARING –
TARIFFE .**



Taurini & Hazan
STUDIO LEGALE

Grazie per l'attenzione